**Rapporto**

**7437 R** 29 novembre 2017 istituzioni

**della Commissione della legislazione**

**sul messaggio 4 ottobre 2017 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale alle modifiche del Codice penale e del Codice penale militare concernente il diritto sanzionatorio, con modifiche della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti**

1. **INTRODUZIONE**

Come indicato nel Messaggio del Consiglio di Stato, il 19 giugno 2015 le Camere federali hanno approvato le modifiche della disciplina delle sanzioni in ambito penale.

Le principali modifiche sono le seguenti:

1. allentamento delle condizioni per la pronuncia di pene detentive di durata inferiore ai sei mesi (art. 40 CP) e abbassamento dell’aliquota giornaliera minima (art. 34 CP);
2. modifica del lavoro di pubblica utilità da pena indipendente a forma di esecuzione (art. 79a CP);
3. introduzione della sorveglianza elettronica dell’esecuzione della pena fuori del penitenziario (art. 79b CP);
4. innalzamento dell’eta di applicazione delle misure del diritto penale minorile dai 22 ai 25 anni (art. 19 cpv. 2 DPM);
5. reintroduzione dell’espulsione facoltativa dal territorio svizzero (art. 50ebis CP), superata però dall’attuazione dell’iniziativa popolare sull’espulsione dei criminali stranieri.

In data 23 marzo 2016 (la data del 27 marzo 2017 indicata nel Messaggio è verosimilmente un refuso) il Consiglio federale ha decretato l’entrata in vigore delle modifiche legislative per il 1. gennaio 2018, fatte salve le norme sul diritto penale minorile, entrate in vigore il 1. luglio 2016.

Con il suo Messaggio del 4 ottobre 2017 il Consiglio di Stato propone sostanzialmente un adeguamento della legislazione cantonale alle nuove norme del diritto federale.

1. **MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO**

Il Consiglio di Stato, oltre ad alcune modifiche direttamente legate alle nuove norme federali, propone ulteriori adeguamenti legislativi, per di più di natura linguistico-formale, legati a modifiche legislative entrate in vigore negli ultimi anni.

Il Consiglio di Stato riferisce inoltre nel Messaggio di valutazioni in corso in merito all’organizzazione dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, nonché all’impiego della sorveglianza elettronica in ambiti diversi dall’esecuzione delle pene.

1. **CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI**

La Commissione, considerata l’esigenza di adottare nei più brevi termini le modifiche legislative proposte nel Messaggio, non è entrata nel merito delle diverse considerazioni espresse dal Consiglio di Stato in relazione ad aspetti organizzativi o al possibile impatto finanziario, per il Cantone, del nuovo diritto sanzionatorio.

La Commissione neppure ha discusso l’opportunità di introdurre la sorveglianza elettronica in ambiti diversi dall’esecuzione delle pene.

La Commissione, infine, non ha discusso la concretizzazione, in ambito di Concordato intercantonale, del nuovo diritto sanzionatorio.

La Commissione, in definitiva, si è limitata a verificare la necessità e l’opportunità delle modifiche legislative proposte nel Messaggio, ritenuto in ogni caso che il disegno di legge proposto dal Consiglio di Stato prevede che entro due anni dall’entrata in vigore del nuovo diritto sanzionatorio il governo presenterà un rapporto sulle conseguenze dell’introduzione della nuova normativa e formulerà le eventuali proposte di natura legislativa e organizzativa riguardanti le autorità con competenze in materia di esecuzione delle pene e delle misure.

In merito alle modifiche legislative di cui al Messaggio in esame la Commissione osserva quanto segue.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Legge in vigore** | **Messaggio** | **Osservazioni della Commissione** |
| **Art. 10 cpv. 1 lett. a, b e h**  1Il giudice dell’applicazione della pena è competente:  a) a sospendere, su istanza del condannato, l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva della pena pecuniaria o della multa e decidere in sua vece sulla proroga del termine di pagamento, sulla riduzione dell’importo dell’aliquota giornaliera o della multa o sull’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità nei casi non contemplati dall’articolo 363 capoverso 2 del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP) (art. 36 cpv. 3 CP);  b) a convertire il lavoro di pubblica utilità in una pena pecuniaria o in una pena detentiva nei casi non contemplati dall’articolo 363 capoverso 2 CPP (art. 39 cpv. 1 CP);  h) a decidere:  - il collocamento iniziale del condannato (art. 76 CP);  - la concessione della semiprigionia e dell’esecuzione per giorni separati (art. 77b, 79 cpv. 1 e 2 CP);  - la concessione del primo congedo;  - il trasferimento del condannato in sezione aperta e la concessione del lavoro e dell’alloggio esterni (art. 77a CP);  - le deroghe alle forme d’esecuzione (art. 80 CP);  - l’interruzione dell’esecuzione di pene e misure (art. 92 CP);  2Il giudice dell’applicazione della pena può delegare l’audizione del condannato a funzionari nei casi previsti dal capoverso 1 lettere a), b) e k), come pure in materia di concessione della semiprigionia e dell’esecuzione per giorni separati. | **Art. 10 lett. a, b e h**  1Il giudice dell’applicazione della pena è competente:  a) abrogata;  b) abrogata;  h) a decidere:  - il collocamento iniziale del condannato (art. 76 CP);  - il collocamento iniziale in caso di misura (art. 59, 60, 61 e 64 CP);  - la concessione della semiprigionia, del lavoro di utilità pubblica e della sorveglianza elettronica (art. 67b, 77b, 79a e 79b CP);  - la concessione del primo congedo;  - il trasferimento del condannato in sezione aperta e la concessione del lavoro e dell’alloggio esterni (art. 77a CP);  - le deroghe alle forme d’esecuzione (art. 80 CP);  - l’interruzione dell’esecuzione di pene e misure (art. 92 CP);  - le altre decisioni che il diritto federale riserva all’autorità competente dopo la crescita in giudicato della sentenza penale;  2Il giudice dell’applicazione della pena può delegare l’audizione del condannato a funzionari nei casi previsti dal capoverso 1 lettera k come pure in materia di concessione della semiprigionia. | L’art. 10 cpv. 1 lett. a è reso superfluo dalla prevista abrogazione dell’art. 36 cpvv. 3-5 CP.  L’art. 10 cpv. 1 let. b è reso superfluo dall’abrogazione dell’art. 39 CP.  Le nuove competenze attribuite al giudice dell’applicazione della pena sono giustificate dalle modifiche normative a livello federale e sono certamente ragionevoli.  La modifica di legge è sostenuta dalla scrivente Commissione |
| **Art. 12**  1Contro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena il condannato e il Ministero pubblico possono interporre reclamo ai sensi degli articoli 393 e seguenti CPP:  a) alla Corte di appello e di revisione penale nei casi dell’articolo 10 lettere a), b) e l);[5]  b) alla Corte dei reclami penali nei casi dell’articolo 10 lettere c)-k).[6] | **Art. 12 cpv. 1**  1Contro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena, il condannato e il Ministero pubblico possono interporre reclamo ai sensi degli articoli 393 e seguenti CPP:  a) alla Corte di appello e di revisione penale nei casi dell’articolo 10 capoverso 1 lettera l;  b) alla Corte dei reclami penali nei casi dell’articolo 10 capoverso 1 lettere c-k. | La modifica proposta è un adeguamento all’abrogazione delle lettere a e b dell’art. 10 cpv. 1 ed è sostenuta dalla scrivente Commissione |
| **Art. 13 cv. 2**  2Essa si compone di un giudice del Tribunale penale cantonale, di un procuratore pubblico, di un rappresentante del Dipartimento delle istituzioni, di un rappresentante del settore della psichiatria e di un avvocato iscritto nel registro cantonale; per ogni membro è designato un supplente. | **Art. 13 cpv. 2**  2Essa si compone di un giudice del Tribunale penale cantonale, di un procuratore pubblico, di un rappresentante del Dipartimento delle istituzioni, di un rappresentante del settore della psichiatria e di un avvocato iscritto nel registro cantonale; per ogni membro sono designati due supplenti. | La modifica, finalizzata a migliorare l’operatività della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, è sostenuta dalla scrivente Commissione. |
| **Art. 14**  1La Commissione riferisce sulla personalità del condannato nei casi previsti dal diritto federale (art. 62d cpv. 2, 64b cpv. 2 e 75a cpv. 1 CP). | **Art. 14**  1La Commissione riferisce sulla personalità del condannato nei casi previsti dal diritto federale (art. 62d cpv. 2, 64b cpv. 2, 75a cpv. 1 CP e 28 cpv. 3 DPMin). | La modifica, finalizzata a colmare una lacuna formale (elenco incompleto dei casi previsti dal diritto federale), è sostenuta dalla scrivente Commissione |
| **Art. 15**  1L’interdizione dell’esercizio di una professione, di un’industria o di un commercio deve essere comunicata al Consiglio di Stato (art. 67 CP).  2Il giudice dell’applicazione della pena è l’autorità compe-tente per decidere l’attenua-zione e la soppressione dell’interdizione (art. 67a cpv. 3-5 CP). | **Art. 15**  1L’interdizione di esercitare un’attività deve essere comunicata al Consiglio di Stato.  2Il giudice dell’applicazione della pena è l’autorità competente per decidere in materia di interdizione come pure del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. | La modifica, che costituisce un adeguamento linguistico rispetto all’art. 67 CP, entrato in vigore il 1. gennaio 2015, è sostenuta dalla scrivente Commissione.  Il Consiglio di Stato, per tecnica legislativa, propone inoltre di esplicitare il riferimento alle norme federali nel marginale dell’articolo e di non più menzionare tali norme nel corpo dell’articolo.  La Commissione sostiene questa proposta. |
| **Art. 16**  Il divieto di condurre un veicolo a motore deve essere comuni-cato all’autorità designata dal Consiglio di Stato (art. 67b CP). | **Art. 16**  Il divieto di condurre un veicolo a motore deve essere comunicato all’autorità designata dal Consiglio di Stato. | Con la modifica legislativa entrata in vigore il 1. gennaio 2015 il divieto di condurre è ora previsto dall’art. 67e CP.  Come per l’art. 15 il Consiglio di Stato propone di modificare di esplicitare il riferimento alla norma federale nel marginale dell’articolo e di non più menzionare tale norma nel corpo dell’articolo.  La Commissione sostiene questa proposta. |

1. **CONCLUSIONI**

Per i motivi che precedono la Commissione raccomanda al Gran Consiglio di accogliere il presente rapporto e di adottare il disegno di legge allegato al messaggio governativo.

Per la Commissione della legislazione

Maurizio Agustoni, relatore

Aldi - Celio - Corti - Delcò Petralli - Ducry - Ferrara -

Filippini - Galusero - Gendotti - Ghisolfi -

Giudici - Lepori - Minotti - Rückert - Viscardi